



COMUNE DI PERUGIA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2008

In base alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 26/03/2007 e n. 59 del 28/03/2008 ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, le aliquote e la detrazione d'imposta stabilite per gli anni 2007 e 2008 sono le seguenti:

	ALIQUOTE	2007	2008
1)	per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale (residenza anagrafica) ovvero concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limite di grado o a parenti in linea collaterale entro il quarto grado e dai medesimi utilizzata come abitazione principale (risultante da residenza anagrafica).	5,00 per mille	5,00 per mille
2)	per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari e non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9/12/1998 n. 431	9,00 per mille	9,00 per mille
3)	per i fabbricati inagibili o inabitabili se recuperati a fini abitativi ed effettivamente utilizzati come abitazione (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori).	4,00 per mille	4,00 per mille
4)	per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori)	4,00 per mille	4,00 per mille
5)	per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4	7,00 per mille	7,00 per mille

N.B. Per gli anni 2007 e 2008 alle autorimesse, box, posti auto, cantine, fondi ed a tutte le pertinenze delle abitazioni principali, anche se accatastate separatamente, si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale.

DETRAZIONE (importi e limiti per l'anno 2007 e 2008)

■ PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI LA DETRAZIONE ICI È STABILITA IN € 103,29;

■ LA DETRAZIONE È ELEVATA A € 140,00 PER LE UNITÀ ADIBITE ESCLUSIVAMENTE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO IL CUI REDDITO IMPONIBILE FISCALE LORDO COMPLESSIVO DELL'ANNO PRECEDENTE, RIFERITO ALL'INTERO NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA, DETERMINATO SECONDO L'ART. 8 DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI (DPR 917/86), NON RISULTI SUPERIORE AI SEGUENTI LIMITI:

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA	REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DI CONVIVENZA ANNO 2006 E ANNO 2007
1	€ 14.200,00
2	€ 16.800,00
3	€ 19.400,00
4	€ 22.000,00
5	€ 24.600,00
OLTRE 5	€ 27.200,00

■ ULTERIORE DETRAZIONE STATALE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1, comma 5, Legge 244/2007)

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione statale si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEL SALDO DA PAGARE NEL 2008

Si ricorda che il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2008 deve essere effettuato in due rate:

■ LA PRIMA RATA, CON SCADENZA 16/6/2008, PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA IN BASE ALLE ALIQUOTE APPLICABILI ED ALLA DETRAZIONE COMUNALE SPETTANTE NEI DODICI MESI DEL PRECEDENTE ANNO 2007, OLTRE AL 50% DELL'ULTERIORE DETRAZIONE STATALE APPLICABILE PER IL 2008;

■ LA SECONDA RATA, DA VERSARE TRA IL 1/12/2008 E IL 16/12/2008, PARI AL SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO 2008, CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE APPLICABILI, DELLA DETRAZIONE COMUNALE E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE STATALE SPETTANTE PER L'ANNO 2008, COMPRESIVA DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA.

In alternativa è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16/06/2008, versando l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2008, barrando nel modulo di versamento sia la casella "Acconto" sia quella "Saldo".

L'importo complessivo da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

RAVVEDIMENTO

E' possibile regolarizzare il versamento effettuato oltre i termini di scadenza del 16/06/2008 e del 16/12/2008, con il pagamento di una sanzione minima.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario pagare, entro trenta giorni dalla scadenza: l'imposta; gli interessi moratori sull'imposta calcolata al tasso legale (attualmente del 3 % annuo) con maturazione giorno per giorno; il 3,75%, a titolo di sanzione, sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposta.

Il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo che serve per versare l'ICI in autotassazione, barrando la casella "ravvedimento".

PER ULTERIORI INFORMAZIONI I CONTRIBUENTI POSSONO:

■ CONSULTARE IL SITO INTERNET DEL COMUNE DI PERUGIA www.comune.perugia.it

■ RIVOLGERSI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI (U.O.GESTIONE ENTRATE) – PIAZZA MORLACCHI, 24 - 06123 - PERUGIA - TEL. 075 075 075;

■ RIVOLGERSI ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – TEL. 075 075 075.